

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 363/01	ECU.....	1
98/C 363/02	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	2
98/C 363/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1333 — Kingfisher/Castorama) ⁽¹⁾	3
98/C 363/04	Aiuti di Stato — C 51/98 (ex N 852/97 e N 6/98) — Portogallo.....	4
98/C 363/05	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese, emesso nella 46esima riunione, il 10 giugno 1997, su un progetto preliminare di decisione della Commissione relativa al caso IV/M.890 — Blokker/Toys «R» Us ⁽¹⁾	24
98/C 363/06	Parere del Comitato consultivo in materia di concentrazioni reso nella 53ª riunione del 21 aprile 1998 in merito ad un progetto preliminare di decisione nel caso IV/M.970 — TKS/ITW Signode/Titan ⁽¹⁾	25
98/C 363/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni.....	26
98/C 363/08	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	27

II Atti preparatori

.....

IT

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
	III <i>Informazioni</i>	
	Commissione	
98/C 363/09	Invito a presentare proposte per il lancio di un'azione «capitale d'avviamento»	30



I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

24 novembre 1998

(98/C 363/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4475	Marco finlandese	5,96162
Corona danese	7,45426	Corona svedese	9,30304
Marco tedesco	1,96072	Sterlina inglese	0,693547
Dracma greca	329,011	Dollaro USA	1,14810
Peseta spagnola	166,738	Dollaro canadese	1,78150
Franco francese	6,57470	Yen giapponese	138,736
Sterlina irlandese	0,788854	Franco svizzero	1,61824
Lira italiana	1941,16	Corona norvegese	8,62222
Fiorino olandese	2,21066	Corona islandese	80,9524
Scellino austriaco	13,7955	Dollaro australiano	1,78387
Scudo portoghese	201,078	Dollaro neozelandese	2,15322
		Rand sudafricano	6,52120

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(98/C 363/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
98/458/NL	Progetto di regolamento concernente i contaminanti dei prodotti alimentari nell'ambito della legge antisofisticazione	25.1.1999
98/479/A	Modifica della legge NÖ sulle fonti e stazioni termali 1976	5.2.1999
98/480/F	Ordinanza relativa ai dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi	1.2.1999
98/481/F	Progetto di decreto relativo all'etichettatura di taluni prodotti del mare e di acqua dolce	1.2.1999
98/483/UK	Decreto 1999 sulle malattie degli animali (Disinfettanti approvati) (Modifica)	4.2.1999
98/484/D	«Condizioni tecniche contrattuali supplementari a direttive per la costruzione di gallerie stradali; parte 2; sistema edilizio di tipo aperto» (ZTV-Gallerie, parte 2)	4.2.1999
98/485/NL	Regola amministrativa n. S 1999/02 regola amministrativa per la prevenzione del passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico	8.2.1999
98/482/UK	Regolamento 1998 (Irlanda del Nord) sui motocicli (casco protettivo)	10.2.1999
98/486/DK	Decreto di modifica del decreto sugli equipaggiamenti e sulle attrezzature delle biciclette	8.2.1999
98/487/DK	Decreto 1999 recante prescrizioni di dettaglio sui veicoli	8.2.1999
98/488/D	Modifiche e integrazioni della lista campione delle disposizioni tecniche di costruzione settembre 1998 Regole per le costruzioni in argilla, progetto giugno 1998	5.2.1999
98/489/NL	Regolamento del ministro della Giustizia del ministro della Difesa del . . . , n. . . . , recante indicazione delle sostanze di rilevamento per la marcatura degli esplosivi (regolamento sulle sostanze per la marcatura, degli esplosivi)	8.2.1999
98/490/UK	Regolamento 1998 (Irlanda del Nord) sui veicoli a motore (costruzione e uso)	5.2.1999

⁽¹⁾ Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

⁽²⁾ Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

⁽³⁾ Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

⁽⁴⁾ Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

⁽⁵⁾ Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1333 — Kingfisher/Castorama)

(98/C 363/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 novembre 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (²). Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Kingfisher plc (Kingfisher) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Castorama Dubois Investissements SCA (Castorama), a seguito di acquisto di azioni e traferimento di elementi dell'attivo.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Kingfisher: vendita di prodotti non alimentari, in particolare vendita di prodotti per la riparazione, la manutenzione e il miglioramento della casa;
 - Castorama: vendita di prodotti non alimentari, in particolare vendita di prodotti per la riparazione, la manutenzione e il miglioramento della casa.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1333 — Kingfisher/Castorama, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(²) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

AIUTI DI STATO

C 51/98 (ex N 852/97 e N 6/98)

Portogallo

(98/C 363/04)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti che il Portogallo intende concedere per la ristrutturazione e la privatizzazione delle imprese EPAC e Silopor**

Con la lettera seguente la Commissione ha informato il governo portoghese della sua decisione di avviare la procedura.

«Con lettera dell'8 dicembre 1997, protocollata l'11 dicembre 1997, la rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, il programma di ristrutturazione e privatizzazione dell'EPAC, impresa pubblica di commercializzazione dei cereali (aiuto N 852/97).

Con lettera del 5 dicembre 1997, protocollata alla stessa data, la rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, un conferimento di capitale alla Silopor, impresa pubblica di movimentazione portuale (aiuto N 6/98).

Con note del 5 marzo 1998 e del 22 giugno 1998, protocollate rispettivamente in data 5 marzo 1998 e 23 giugno 1998, la rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni supplementari in merito all'aiuto N 852/97 (EPAC) richieste con lettere del 2 febbraio 1998 e del 6 maggio 1998.

Con note del 1° aprile 1998 e del 25 giugno 1998, protocollate rispettivamente in data 3 aprile e 26 giugno 1998, la rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione le informazioni supplementari in merito all'aiuto N 6/98 (Silopor) richieste con lettere del 5 febbraio 1998 e del 6 maggio 1998.

Inoltre, nell'ambito di due incontri bilaterali con le autorità portoghesi svoltisi il 14 gennaio 1998 e il 4 maggio 1998, la Commissione ha acquisito informazioni complementari in merito ai programmi di ristrutturazione dell'EPAC e della Silopor.

I. EPAC

1. ANTEFATTI

L'EPAC — Empresa Para a Agroalimentação e Cereais, SA — è una società anonima a capitali esclusivamente pubblici creata nel 1991. Essa deriva dall'EPAC — Empresa Pública de Abastecimento de Cereais (impresa pubblica per l'approvvigionamento di cereali) — creata nel 1977 a seguito della fusione di 19 organismi connessi alla protezione e allo sviluppo della produzione e del commercio di cereali. Tra il 1977 e il 1985 l'EPAC ha esercitato funzioni di organismo pubblico d'intervento. Durante gli anni corrispondenti alla prima fase dell'integrazione europea, l'EPAC ha continuato a svolgere tali funzioni in un quadro di progressiva liberalizzazione degli scambi di cereali (1986-1989) e di sostegno dello Stato alla commercializzazione diretta dei cereali di produzione nazionale (1987-1990).

Nell'ambito dell'abolizione del monopolio pubblico degli scambi di cereali imposta dall'atto di adesione del Portogallo alla CE, questo Stato membro ha deciso di separare le attività di movimentazione portuale dei cereali dalle attività commerciali, creando a tal fine, nel 1986, la Silopor — Empresa de Silos Portuários, SA.

Da allora la situazione economica dell'EPAC è peggiorata per i seguenti motivi:

- Mancata ristrutturazione: l'EPAC ha mantenuto una vasta rete di investimenti fissi e un organico corrispondente. A partire dal 1991 tali costi, uniti alla naturale riduzione della quota di mercato dell'impresa, si sono rivelati inadeguati rispetto all'esigenza di rendere redditizia e concorrenziale l'attività.
- Creazione della Silopor: si tratta di una società a capitali esclusivamente pubblici costituita mediante scorporo di parte dell'attivo, del passivo e del capitale dell'EPAC. I silo portuali, nonché le relative attrezzature, gli impianti e i materiali precedentemente appartenenti all'EPAC

sono stati assegnati alla Silopor. Quest'ultima impresa non è stata in grado, con i propri mezzi, di liquidare il debito derivante dallo scorporo di tale attivo e l'EPAC ha addebitato alla Silopor gli interessi di mora. La Silopor si è rivelata incapace di liquidare il debito iniziale maggiorato degli interessi di mora in conseguenza di una struttura di capitale squilibrata che non è stata corretta tempestivamente. Al 30 giugno 1996 il valore globale degli interessi addebitati dall'EPAC alla Silopor era di 21,5 miliardi di PTE. Al 31 dicembre 1997, il debito totale ammontava, interessi inclusi, a 31,35 miliardi di PTE.

- Altri fattori: lo Stato portoghese ha sovvenzionato programmi di investimento per la costruzione di sili da parte di cooperative onde rendere economicamente valido il loro tentativo di estendere l'attività al settore della commercializzazione di cereali. Inoltre, le autorità portoghesi hanno segnalato che l'EPAC ha sviluppato attività commerciali che non hanno generato i profitti previsti.

Nel 1996 l'indebitamento e l'importo degli oneri finanziari avevano raggiunto livelli tali che per l'EPAC diventava impossibile continuare a farvi fronte con i propri mezzi. Nell'aprile 1996 l'EPAC ha sospeso il pagamento della maggior parte degli oneri finanziari. Di fronte all'eventualità che un'impresa detenuta per il 100 % dallo Stato portoghese non fosse più in grado di onorare i propri impegni, il Portogallo ha deciso nell'ottobre 1996 di concedere all'EPAC una garanzia di Stato di 30 miliardi di PTE nel quadro di un prestito di 48,7 miliardi di PTE ottenuto dall'EPAC da un gruppo di banche, al fine di trasformare il debito di funzionamento a breve termine dell'impresa in un debito a medio-lungo termine.

La decisione 97/762/CE della Commissione, del 9 luglio 1997 ⁽¹⁾, stabilisce che la garanzia di Stato in questione è illegale e incompatibile con il trattato, imponendo al Portogallo di abolirla e di recuperare gli aiuti indebitamente versati all'impresa. Il Portogallo ha deciso di non conformarsi alla decisione e di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. SITUAZIONE ATTUALE

L'EPAC è un'impresa in difficoltà in quanto non è più in grado di rimanere in attività con i propri mezzi. Tale situazione è stata determinata, oltre che dalla creazione della Silopor e dalla mancata liquidazione del debito per lo scorporo dell'attivo dell'EPAC, da fattori quali la progressiva apertura ad operatori privati del mercato delle importazioni cerealicole, la completa liberalizzazione degli scambi di cereali nonché, dal 1986, gli aiuti pubblici erogati ai concorrenti dell'EPAC per impianti di magazzino dei cereali.

Al fronte degli importanti mutamenti della situazione del mercato cerealicolo nel periodo pre-adesione e in quello immediatamente successivo, l'EPAC non ha adottato nessuna misura rilevante di riorganizzazione interna. Data la situazione di estrema sovraccapacità strutturale, sarebbe stato invece necessario ridurre drasticamente l'organico e il numero di sili.

[...] ⁽²⁾

Per quanto riguarda il passivo, i debiti a medio-lungo termine ammontano a 49,8 miliardi di PTE, a seguito dal contratto di ristrutturazione del debito sottoscritto tra l'EPAC e un gruppo di banche e garantito per una quota considerevole dallo Stato portoghese.

La quota principale del passivo è rappresentata dal debito non liquidato della Silopor (60 % del passivo totale). Come seconda causa dell'elevatissimo livello di indebitamento le autorità portoghesi indicano i costi della mancata ristrutturazione; sostengono infatti che nel 1988 l'EPAC aveva ancora 1 392 dipendenti mentre un dimensionamento razionale non ne avrebbe richiesti più di 170. Secondo i calcoli delle autorità portoghesi, gli oneri sociali netti della mancata ristrutturazione dell'EPAC nel periodo 1988-1997 ammontano a 50,6 miliardi di PTE.

3. IL PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EPAC

3.1. EPAC-Comercial

È prevista la costituzione di due imprese distinte: EPAC-Comercial e EPAC-Casa madre.

⁽¹⁾ GU L 311 del 14.11.1997, pag. 25.

⁽²⁾ Dati confidenziali omessi su richiesta delle autorità portoghesi.

EPAC-Comercial verrà dotata della struttura e dei mezzi necessari per operare in un mercato cerealicolo liberalizzato e pienamente competitivo; le verranno conferiti gli investimenti utili allo sviluppo di normali attività nel settore cerealicolo ed agroalimentare, il personale atto a garantirne l'attività nel settore cerealicolo ed agroalimentare, il personale atto a garantirne l'attività e una quota del debito di funzionamento a breve termine. In una prima fase EPAC-Comercial sarà di proprietà dell'EPAC, ma il governo portoghese ne prevede la privatizzazione nel corso del primo semestre 1999 mediante gara.

Il programma di ristrutturazione si fonda sulla riduzione del ruolo dei cereali nelle attività dell'impresa a vantaggio della commercializzazione dei mezzi di produzione agricoli. Ciò comporta un intervento su vari piani: marketing, commerciale, approvvigionamento e funzionale.

Dal punto di vista strategico l'EPAC-Comercial continuerà ad essere presente nei settori in cui opera attualmente l'EPAC, ma con un ampliamento e un riorientamento delle attività. Per quanto riguarda le attività tradizionali dell'EPAC, ad esempio, l'EPAC-Comercial ridistribuirà i silos ubicandoli nel modo più consono all'ottica della raccolta, dell'importazione e della distribuzione di cereali. Seguendo la stessa logica, EPAC-Comercial concentrerà la rete commerciale di prodotti e servizi per l'agricoltura nelle regioni che offrono migliori prospettive per il mercato dei cereali e dei prodotti intermedi per l'agricoltura. Si prevede che l'EPAC-Comercial rafforzerà la sua posizione nel settore dell'industria alimentare e che di conseguenza aumenteranno le sue importazioni di cereali e semi oleosi da mercati esterni.

EPAC-Comercial svilupperà nuove attività di marketing per promuovere l'immagine della nuova impresa. Si prevede inoltre che svilupperà nuove attività nel settore agroalimentare: distribuzione di carburante diesel per uso agricolo; patate, patate da semina e castagne; alimenti per animali da compagnia; servizi di magazzino; orzo distico e malto. Si prevede che EPAC-Comercial esplorerà le nuove possibilità già individuate nei settori ortofrutticolo, del vino, dell'olio d'oliva, della barbabietola da zucchero, dell'allevamento estensivo, della silvicoltura, dei prodotti regionali tipici e dell'agricoltura biologica.

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, EPAC-Comercial concluderà accordi con i princi-

pali fornitori e ridurrà i costi di imballaggio e di distribuzione.

Dal punto di vista organizzativo, il piano di ristrutturazione dell'EPAC-Comercial prevede fondamentalmente la riduzione (già avviata) dell'organico, che da 517 passerà a 216 unità alla fine del 1997 e a 170 unità alla conclusione del piano, e la chiusura dei 10 silos meno redditizi dei 25 complessivi; la capacità di magazzino complessiva diminuirà quindi di 87 500 t, su una capacità totale di 272 000 t (riduzione del 24 %). L'impresa prevede inoltre di ridurre considerevolmente i costi dei principali contratti di fornitura di servizi esterni.

EPAC-Comercial avrà un capitale sociale di 5 miliardi di PTE e riceverà dall'EPAC il capitale fisso necessario per la sua attività (silos, magazzini, punti vendita) al valore contabile netto, le scorte esistenti, una delle partecipazioni finanziarie dell'EPAC, nonché i crediti commerciali in corso (3 miliardi di PTE). All'EPAC-Comercial verrà infine trasferita l'intera passività a breve termine dell'EPAC, per un importo complessivo di 5,9 miliardi di PTE.

3.2. EPAC-Casa madre

L'EPAC-Casa madre non svilupperà alcuna attività commerciale ed è destinata ad essere liquidata nel 2000; si farà carico dei licenziamenti e della vendita degli immobilizzi, nonché degli oneri relativi alla liquidazione dell'EPAC, compresi gli oneri sociali e le passività della Silopor, altre passività, il ricavo della vendita dei beni d'investimento, quello della vendita dell'EPAC-Comercial, nonché un "aiuto compensativo" da parte dello Stato ai fini della completa liquidazione dell'impresa.

L'EPAC-Casa madre riceverà una compensazione statale al valore di mercato per l'utilizzazione di alcuni edifici. Le verrà inoltre conferito il laboratorio di certificazione delle sementi dell'EPAC (il Portogallo non indica il valore di tali operazioni, ma si presume che sia trascurabile dato che il programma di ristrutturazione non ne tiene conto). Inoltre, verrà conferita all'impresa la partecipazione finanziaria dell'EPAC in altre società.

4. VALUTAZIONE DEL PIANO DI PRIVATIZZAZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EPAC

4.1. Aiuti di Stato a favore dell'EPAC

Sembra configurarsi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato a favore di EPAC-Comercial, in quanto il Portogallo sovvenzionava la costituzione di una struttura equilibrata liquidando i debiti dell'EPAC-Casa madre. In pratica, l'intervento può essere considerato un aiuto alla ristrutturazione dell'EPAC, di cui EPAC-Comercial è il risultato finale. Quest'ultima, infatti, può operare sul mercato soltanto perché lo Stato ha costituito un'altra impresa destinata alla liquidazione e ne appiana le passività. Tale valutazione è condivisa dalle autorità portoghesi.

La privatizzazione di EPAC-Comercial non sembra implicare, di per sé, alcun aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato a favore dell'acquirente, in quanto avverrà mediante appalto pubblico aggiudicato al miglior offerente, a meno che l'aggiudicatario non risulti beneficiario di altri aiuti di Stato.

4.1.1. [...]

4.1.2. *Partecipazioni finanziarie*

La Commissione ritiene che si configuri come aiuto di Stato non soltanto l'aiuto alla ristrutturazione di 12 miliardi di PTE ai fini della completa liquidazione, ma anche la cessione allo Stato delle partecipazioni finanziarie dell'EPAC in altre imprese, per un valore nominale di 3,5 miliardi di PTE. Si tratta di quote trasferite allo Stato in quanto non recuperabili prima della liquidazione dell'EPAC-Casa madre. Secondo le autorità portoghesi ciò non significa che tali importi siano irrecuperabili.

La Commissione ritiene che la cessione di tali partecipazioni finanziarie al loro valore nominale possa comportare un aiuto di Stato in quanto il comportamento dello Stato portoghese non sembra rispettare il principio dell'investitore privato. Il Portogallo, infatti, calcola l'importo complessivo dell'aiuto sottraendo dal costo totale della liquidazione dell'EPAC Casa madre il ricavato della vendita dell'attivo (immobili, recupero di crediti, ecc.). A differenza delle altre attività dell'impresa,

tali partecipazioni finanziarie non vengono vendute sul libero mercato bensì cedute allo Stato al loro valore nominale [...].

In data 2 luglio 1998 la Commissione ha appreso che il governo portoghese avrebbe obbligato l'EPAC a concludere un accordo che prevede lo scambio di partecipazioni finanziarie in altre imprese. Secondo la fonte tale scambio servirebbe per salvare un'altra impresa, la "Nacional".

La Commissione invita le autorità portoghesi a trasmettere tutte le informazioni atte a stabilire se il presunto accordo comporti altri aiuti di Stato a favore dell'EPAC o di altre imprese. Se gli accordi in questione dovessero comportare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, le autorità portoghesi sono invitate a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni atte a stabilire se sussistano le condizioni per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

4.1.3. *Valutazione dell'aiuto complessivo a favore dell'EPAC*

Fondandosi sulle conclusioni dei precedenti punti 4.1.1 e 4.1.2, la Commissione ha ritenuto che l'aiuto di Stato connesso all'operazione di privatizzazione e di ristrutturazione dell'EPAC possa ammontare complessivamente a 15,5 miliardi di PTE.

Ai fini della valutazione della conformità del piano di ristrutturazione dell'EPAC con le norme vigenti in materia di concorrenza, si applicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà^(*). In tale ambito la Commissione si atiene al principio generale secondo cui l'aiuto alla ristrutturazione è ammesso soltanto qualora si possa dimostrare che l'approvazione di aiuti alla ristrutturazione è nell'interesse della Comunità. L'autorizzazione è quindi subordinata alle seguenti condizioni generali.

1. *Ripristino della redditività a lungo termine mediante piano di ristrutturazione*: qualunque piano di ristrutturazione deve garantire il risanamento dell'impresa interessata, ripristinandone l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e

^(*) Pubblicati nella GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto di misure di risanamento interno e potrà basarsi su fattori esterni solo in caso di consenso generale sulle ipotesi di andamento di tali fattori. Per rispondere al criterio di redditività, il piano di ristrutturazione deve consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, e generare un minimo di rendimento del capitale in modo da consentire all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento sulle proprie risorse.

2. *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto:* devono essere adottate misure atte a scongiurare, per quanto possibile, ripercussioni negative sui concorrenti. Nel caso in cui una valutazione obiettiva della situazione della domanda e dell'offerta dimostri l'esistenza di una sovraccapacità produttiva strutturale, il piano di ristrutturazione dovrà contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto ricevuto, alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti.

In alternativa alla disposizioni generali relative alla riduzione della capacità, possono essere applicate, su richiesta dello Stato membro interessato, disposizioni particolari applicabili soltanto al settore agricolo (punto 3.2.5 degli orientamenti). Nell'ipotesi generale, il punto 3.2.5 degli orientamenti comunitari stabilisce che per misure mirate a particolari prodotti od operatori la riduzione della capacità produttiva dev'essere in linea di massima pari al 16 % (14 % nelle aree assistite e nelle regioni svantaggiate) della capacità per la quale l'aiuto alla ristrutturazione è effettivamente concesso.

3. *Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione:* l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale.
4. *Piena attuazione del programma di ristrutturazione e osservanza delle condizioni stabilite dalla Commissione:* l'impresa deve attuare pienamente il piano di ri-

strutturazione accolto dalla Commissione e assolvere gli altri obblighi stabiliti dalla Commissione.

5. *Controllo e relazione annuale:* l'erogazione di un aiuto alla ristrutturazione dev'essere controllata periodicamente mediante adeguate relazioni.

Per quanto riguarda le summenzionate condizioni la Commissione ha considerato quanto segue:

1. *Ripristino della redditività a lungo termine mediante piano di ristrutturazione*

È stato presentato alla Commissione un piano dettagliato di ristrutturazione secondo il quale l'impresa presenta un cash-flow positivo fin dall'anno 1 (1997) e ritorna ad una situazione di redditività nel 2000 (terzo anno di attuazione del programma). L'autonomia finanziaria varia tra il 37 e il 42 %. In considerazione dell'indebitamento, il triennio previsto per il ripristino della redditività risulta ragionevole. Le ipotesi del piano circa l'andamento dei mercati cerealicoli e dei prodotti connessi non sembrano eccessivamente ottimistiche.

La redditività viene ripristinata mediante misure di risanamento interno piuttosto che fondandosi su fattori esterni. Da questo punto di vista la riduzione dell'organico, che dovrebbe passare dalle 516 unità alle 170 alla conclusione del piano di ristrutturazione, e la chiusura di 10 dei 25 sili per il magazzinaggio dei cereali sembrano rappresentare valide misure interne ai fini del ripristino della redditività a lungo termine. Risulta pertanto che il piano di ristrutturazione soddisfa questa condizione.

2. *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto*

Per valutare se tale condizione è rispettata, la Commissione accerta di norma se, nei settori in cui esiste sovraccapacità produttiva strutturale, il beneficiario degli aiuti contribuisca alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti. Nel caso specifico del settore agricolo, il punto 3.2.5, lettera a), primo trattino, degli orientamenti stabilisce che per misure mirate a particolari prodotti od operatori la riduzione della capacità nelle aree assistite quali il Portogallo debba essere pari al 14 % (16 % nelle altre regioni).

Benché il comparto agricolo non possa essere ritenuto nel suo insieme un settore con sovraccapacità strutturale, l'EPAC opera principalmente nel settore della commercializzazione, nel quale invece si evidenzia una situazione di sovraccapacità sia sul mercato comunitario che su quello portoghese. Tale settore è quindi esplicitamente escluso in virtù delle limitazioni settoriali applicabili agli orientamenti comunitari per gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (*). Pertanto, un piano di ristrutturazione imperniato su un unico operatore come quello all'esame deve prevedere una riduzione della capacità.

Nella fattispecie, la Commissione ha preso atto che il piano prevede la chiusura definitiva di 10 dei 25 silos, cui corrisponde una riduzione complessiva della capacità di magazzinaggio di 87 500 t, a fronte di una capacità preesistente di 272 000 t (riduzione della capacità del 24 %). Pertanto, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione dell'EPAC soddisfi la seconda condizione.

3. *Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione*

La terza condizione fissata dagli orientamenti in materia di ristrutturazione impone che l'aiuto sia commisurato ai costi e ai benefici previsti a livello comunitario. Per valutare se tale condizione è rispettata devono essere presi in esame diversi aspetti, onde evitare che la ristrutturazione dell'impresa produca distorsioni della concorrenza incompatibili con l'interesse comune.

La Commissione richiede di norma che l'importo e l'intensità dell'aiuto siano limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione. I beneficiari dell'aiuto dovranno, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Per minimizzare gli effetti distorsivi, si deve evitare che l'aiuto venga concesso sotto forma di apporto di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Inoltre, gli aiuti non dovrebbero essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non necessari ai fini della ristrutturazione.

Infine, gli aiuti non devono ridurre indebitamente gli oneri finanziari dell'impresa.

Nella fase attuale della procedura, la Commissione dubita che sia rispettato l'insieme delle summenzionate condizioni.

A prima vista, le modalità di erogazione dell'aiuto alla ristrutturazione a favore dell'EPAC-Casa madre per la copertura dei costi di liquidazione sembrano tali da limitare l'importo dell'aiuto al minimo necessario per consentire la ristrutturazione e non sembrano consentire il trasferimento di eccessive liquidità alla nuova EPAC-Comercial. Analogamente, l'EPAC-Casa madre fornirà all'EPAC-Comercial un capitale di esercizio iniziale per soli tre mesi, allo scadere dei quali l'EPAC-Comercial dovrà restituire l'importo e finanziare le sue attività ricorrendo al capitale fornito dalle normali banche commerciali. Tuttavia, la Commissione rileva che il piano di ristrutturazione prevede, ai fini del ripristino della redditività, una considerevole diversificazione delle attività commerciali dell'EPAC-Comercial. La possibilità che l'EPAC-Comercial utilizzi una quota dell'aiuto per elaborare strategie aggressive di penetrazione su nuovi mercati rappresenta quindi un rischio elevato.

Secondo le autorità portoghesi la variazione della gamma di attività dell'EPAC-Comercial non ha effetti distorsivi sul mercato di destinazione in quanto si prevede semplicemente una migliore utilizzazione di impianti preesistenti destinandoli ad altre attività.

Tuttavia, la Commissione ha di recente ricevuto denunce secondo le quali l'EPAC praticerebbe politiche commerciali aggressive per la vendita di prodotti intermedi per l'agricoltura, in particolare vendererebbe sementi di riso in perdita e combustibile diesel per uso agricolo a prezzi artificialmente bassi. In esito ad una prima valutazione di tali denunce, la Commissione invita le autorità portoghesi a formulare osservazioni dettagliate su tali accuse. Inoltre, la Commissione gradirebbe che le autorità portoghesi fornissero informazioni dettagliate quanto alla necessità e al tipo delle eventuali condizioni cui si potrebbe subordinare la concessione dell'aiuto al fine di garantire che l'EPAC-Comercial non avvii iniziative aggressive e perturbatrici del mercato.

(*) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

I beneficiari dell'aiuto devono, di regola, contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. [...] Le verrà però concesso un aiuto di 15,5 miliardi di PTE. Nella fase attuale della procedura, in particolare considerando che il ripristino della redditività dell'EPAC dipende dalla diversificazione delle attività, la Commissione non può ragionevolmente assicurare che l'aiuto sia proporzionale ai benefici previsti a livello comunitario.

Le autorità portoghesi hanno proposto di valutare la proporzionalità confrontando i costi che il Portogallo dovrebbe sostenere nelle due ipotesi distinte della ristrutturazione e della liquidazione. Secondo i calcoli dello Stato membro l'aiuto complessivo alla ristrutturazione, pari a 12 miliardi di PTE, dovrebbe essere valutato a fronte del costo complessivo della liquidazione dell'EPAC, pari a 19 miliardi di PTE. Le autorità portoghesi calcolano il costo netto della liquidazione nel modo seguente: dal totale delle passività dell'impresa, compresi i costi di licenziamento del personale, viene sottratto il valore delle attività, rettificato in modo da rifletterne il valore reale.

Nella fase attuale della procedura la Commissione incontra notevoli difficoltà ad accettare il metodo alternativo proposto dalle autorità portoghesi.

In base al principio dell'investitore privato il costo reale della liquidazione di un'impresa dovrebbe corrispondere all'importo minimo necessario, di norma limitato alla perdita in termini di attivo e di capitale proprio. Qualsiasi altra interpretazione implicherebbe una differenza di trattamento tra imprese private e pubbliche, che a norma del trattato è inammissibile. Le autorità portoghesi sostengono che il diritto commerciale prevede norme a tutela dei creditori che sanciscono la responsabilità dell'azionista unico (o di maggioranza) per i debiti dell'impresa, indipendentemente dal loro statuto privato o pubblico. A norma dell'articolo 84 del codice commerciale portoghese, infatti, in caso di dichiarazione di fallimento di imprese aventi un unico azionista, quest'ultimo risponde in solido di tutte le obbligazioni della società, qualora sia dimostrato che l'attivo dell'impresa non

è destinato a coprire tali obbligazioni. Queste norme si applicano ad enti privati e pubblici.

Per adempiere alla sua responsabilità sociale generale, lo Stato tende a sovrastimare i costi di liquidazione, al fine di garantire un maggiore ripianamento del debito e contenere i licenziamenti. Questi costi non corrispondono ai costi di liquidazione di investitori operanti sul mercato, i quali non sono esposti oltre i limiti del capitale proprio. Nel caso all'esame, la Commissione rileva che l'EPAC sta attualmente operando con capitale azionario negativo e quindi presenta perdite superiori a quelle ritenute di norma accettabili per gli investitori privati.

Da un primo esame delle informazioni fornite dalle autorità portoghesi risulta che la responsabilità dell'azionista unico in caso di liquidazione non è automatica. Infatti, in caso di credito non recuperato, il creditore non può appellarsi a tale principio, bensì deve intentare un'azione legale contro lo Stato e dimostrare che nel corso degli anni i fondi dell'EPAC sono stati utilizzati per perseguire interessi diversi dalla finalità sociale dell'impresa. Il fascicolo notificato non contiene precisazioni sufficienti in merito al tipo di prova richiesto a tal fine dai tribunali portoghesi. Comunque, la responsabilità dello Stato verrebbe chiamata in causa soltanto a seguito di una sentenza del tribunale a favore del creditore.

Anche se la legislazione portoghese avesse previsto una clausola automatica, la Commissione ne avrebbe assimilato il contenuto ad una garanzia sulle passività totali di un'impresa. Consentire allo Stato di rimborsare tali debiti implicherebbe una disparità di trattamento tra imprese pubbliche e private; in pratica consentirebbe di concedere a società pubbliche aiuti al funzionamento retroattivi grazie alla capacità illimitata di indebitamento dello Stato⁽⁵⁾.

Date le premesse, risulta difficile in questa prima fase accettare il metodo alternativo proposto dal Portogallo per misurare la proporzionalità raffrontando i costi della ristrutturazione e quelli della liquidazione. In condizioni normali di mercato, infatti, i costi della liquida-

⁽⁵⁾ È la posizione assunta dalla Commissione in merito all'aiuto di Stato C 38/92 (GU C 267 del 2.10.1993, pag. 11), "Accordo Andreatta-Van Miert".

zione devono corrispondere all'attivo e al capitale proprio persi.

Pertanto, nella fase attuale della procedura l'aiuto alla ristrutturazione concesso all'EPAC non risulta commisurato ai benefici previsti a livello comunitario e di conseguenza non risulta rispettare gli orientamenti comunitari relativi alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4.2. Precedenti aiuti di Stato a favore dell'EPAC

Nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-355/95 (Deggendorf)⁽⁶⁾ si stabilisce che quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, ivi compreso, eventualmente, il contesto già esaminato in una decisione precedente, nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre a uno Stato membro.

La decisione 97/762/CE della Commissione, del 9 luglio 1997, stabilisce che la garanzia di Stato a favore dell'EPAC è illegale e incompatibile con il trattato. L'articolo 2 della stessa decisione impone al Portogallo di abolire la garanzia di Stato e di recuperare gli importi di cui l'impresa ha beneficiato indebitamente.

La Commissione ha ritenuto che, trattandosi di aiuti concessi sotto forma di garanzia di Stato avente come effetto un abbuono sul tasso d'interesse, il vantaggio finanziario indebitamente percepito dall'EPAC corrisponde alla differenza tra il costo finanziario di mercato dei prestiti bancari (rappresentato dal tasso di riferimento) e il costo finanziario effettivamente sostenuto dall'EPAC nel quadro dell'operazione (tenuto conto del costo della garanzia). A tutt'oggi il Portogallo non ha abolito la garanzia di Stato, anzi ha intentato ricorso per ottenere l'annullamento della decisione 97/762/CE della Commissione.

Ai fini della valutazione delle misure di ristrutturazione dell'EPAC notificate dal Portogallo è d'uopo rilevare che la passività dell'EPAC garantite dallo Stato portoghese mediante la garanzia in questione ammontano a 30 miliardi di PTE, importo pari all'ammontare del debito della Silopor nei confronti dell'EPAC. Qualora risulti compatibile con gli articoli 92 e 93 del trattato, il rimborso consentirà all'EPAC di far fronte ai suoi obblighi finanziari senza ricorrere alla garanzia, che di

fatto diventerà obsoleta. Inoltre, il debito verrà rimborsato all'EPAC-Casa madre e sarà utilizzato esclusivamente per liquidare le passività finanziarie accumulate dall'EPAC e non per sostenere le future attività commerciali dell'EPAC-Comercial.

Tuttavia, le autorità portoghesi non hanno ancora provveduto ad abolire la garanzia nell'ambito della ristrutturazione in questione. Inoltre, conformemente ai principi sanciti dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa Deggendorf, ai fini della valutazione dell'effetto complessivo dell'aiuto globale concesso all'EPAC si deve tener conto del valore del vantaggio finanziario percepito dall'EPAC grazie alla garanzia.

Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione applicando il summenzionato metodo il vantaggio finanziario complessivo percepito dall'EPAC tra l'ottobre 1996 e il giugno 1998 grazie alla garanzia di Stato illegale potrebbe raggiungere i 2,87 miliardi di PTE⁽⁷⁾.

La Commissione rileva che il programma notificato non considera il vantaggio finanziario percepito dall'EPAC grazie alla garanzia di Stato. Inoltre, le autorità portoghesi sostengono che la giurisprudenza Deggendorf non si applica al caso in esame, per i motivi seguenti:

- la considerazione di una precedente decisione relativa ad un aiuto nell'ambito della valutazione di un aiuto successiva non è obbligatoria. La Commissione dovrebbe prendere "eventualmente" in considerazione le decisioni precedenti;
- il contesto della sentenza Deggendorf è diverso:
 - nella causa Deggendorf la prima decisione della Commissione non è stata impugnata. Nel caso dell'EPAC, il Portogallo ha impugnato le prime due decisioni della Commissione,
 - nella causa Deggendorf non si trattava di aiuti di Stato a favore di imprese in difficoltà, a differenza dell'EPAC,

(⁶) Raccolta 1997, pag. I-2549.

(⁷) Ai fini del calcolo si considerano i tassi di riferimento della Commissione applicabili al Portogallo nel periodo in questione, ossia: 12,51 % fino al 1° agosto 1997, 7,37 % fino al 1° gennaio 1998 e 7,56 % dopo il 1° gennaio 1998.

- nella causa Deggendorf, la Corte ha condiviso l'opinione della Commissione secondo cui l'effetto distorsivo sulla concorrenza derivava dall'effetto cumulato degli aiuti. Nel caso dell'EPAC non si può sostenere che vi sia cumulo di aiuti, trattandosi di due tipi di aiuto profondamente diversi tra loro (garanzia di Stato e aiuto diretto).

La Commissione non può condividere l'opinione delle autorità portoghesi su questo punto.

Innanzitutto, la considerazione, ai fini di una decisione, di tutti gli elementi rilevanti non è una mera possibilità di cui la Commissione può avvalersi, bensì un obbligo. Anche se, come sostengono le autorità portoghesi, la giurisprudenza avesse riconosciuto alla Commissione una possibilità, tale potere discrezionale non dovrebbe essere utilizzato in modo arbitrario, bensì conformemente alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.

In secondo luogo, il fatto che la prima decisione della Commissione sia stata impugnata non ne modifica il carattere vincolante. Pur trattandosi di due forme diverse di aiuto, la Commissione rileva che il primo è un aiuto al salvataggio dell'impresa e il secondo un aiuto alla ristrutturazione. Entrambi si propongono di sollevare le sorti finanziarie di un'impresa e pertanto si può ritenere che abbiano effetti economici cumulativi.

II. SILOPOR

La Silopor, Empresa de Silos Portuários SA, è stata creata nel 1986 (cfr. capitolo I-1). Per statuto la quota maggiore del suo capitale sociale doveva essere sottoscritta dallo Stato o da enti pubblici. In pratica, fin dal 1986 lo Stato detiene il 100 % del capitale della Silopor.

La Silopor opera esclusivamente come fornitore di servizi di movimentazione nei porti di Lisbona e Leixões. La Silopor detiene una concessione dell'amministrazione portuale portoghese per fornire un presunto servizio pubblico di movimentazione (scarico e magazzinaggio) di cereali e prodotti alimentari. La concessione consente alla Silopor di avere una quota di mercato pari a circa il 60 % di tutte le importazioni di prodotti alimentari. Secondo le autorità portoghesi la concessione di ser-

vizio pubblico è finalizzata a garantire la trasparenza sul mercato estremamente competitivo dell'importazione e della commercializzazione di cereali e prodotti alimentari. Tutti gli operatori economici possono avvalersi dei servizi portuali della Silopor in condizioni di parità.

L'attivo della Silopor è costituito da tre grandi sili portuali (due a Lisbona e uno a Leixões) il cui valore, secondo le stime delle autorità portoghesi, ammonta a 10 miliardi di PTE. Tali sili sono stati costruiti su terreni del demanio marittimo.

A fronte di attività per 11 miliardi di PTE, l'impresa presenta un fatturato annuo di 3 miliardi di PTE (con possibilità di espansione che in ampia misura non dipendono dall'impresa), spese annue di funzionamento di 2,5 miliardi di PTE e oltre 1 miliardo di PTE di ammortamento tecnico. Secondo le autorità portoghesi la gestione dei sili portuali da parte della Silopor ha determinato nel tempo un cash-flow positivo (mediamente 370 milioni di PTE). Tuttavia, la Silopor presenta un eccesso di capitale fisso che determina costi annuali di ammortamento fino a 1 miliardo di PTE. Di conseguenza l'impresa ha sempre registrato risultati negativi.

Le autorità portoghesi sostengono che il prevedibile accumulo di risultati finanziari negativi, aggiunto all'evidente incapacità finanziaria di saldare il debito nei confronti dell'EPAC, minaccia l'esistenza di un'impresa di importanza strategica per l'economia portoghese.

1. CONFERIMENTO DI CAPITALE

La Silopor è stata costituita con decreto legge portoghese n. 293-A/86 del 12 settembre 1986 (modificato dal decreto legge n. 32/87 del 10 luglio 1987) che stabiliva il trasferimento dall'EPAC alla Silopor:

- di una serie di beni capitali connessi ai terminal portuali (principalmente sili);
- del passivo connesso direttamente alla costruzione di tali beni;
- di una quota del capitale sociale dell'EPAC pari a 3,5 miliardi di PTE.

Una legge successiva ha stabilito che il valore delle attività trasferite, al netto del passivo e del capitale sociale scorporati dall'EPAC, rappresenta un debito della Silopor nei confronti dell'EPAC che una commissione tripartita (EPAC, Silopor, ministero delle Finanze) avrebbe successivamente quantificato. Come valore dei sili è stato considerato il loro valore contabile nell'EPAC a quella data, ossia 16 miliardi di PTE. Per quanto riguarda il passivo, sono stati computati soltanto i prestiti ottenuti specificamente ai fini della costruzione dei sili.

La commissione ha presentato la sua relazione il 18 luglio 1989. In quella fase era stato calcolato che il debito ammontasse a 7,6 miliardi di PTE, a prezzi del luglio 1987.

La summenzionata commissione era stata inoltre incaricata di proporre una metodologia per liquidare il debito. Essa ha preso atto che la Silopor non era in grado di liquidare a breve termine il suo debito nei confronti dell'EPAC e che d'altro canto il rimborso era necessario per consentire all'EPAC di onorare i suoi impegni nei confronti degli istituti finanziari. Tutte le soluzioni proposte da tale commissione si fondavano sul principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario di entrambe le imprese. Date le premesse, tutte le soluzioni prevedevano l'intervento finanziario dello Stato.

In realtà lo Stato non è mai intervenuto per risolvere il problema. La situazione finanziaria della Silopor è stata segnata sin dall'inizio dal fatto che alla costituzione dell'impresa (1986) lo Stato non le ha assegnato un capitale sufficiente a liquidare il debito nei confronti dell'EPAC conseguente allo scorporo dei sili portuali. L'impresa è riuscita nel corso degli anni a camuffare questa struttura finanziaria squilibrata con mezzi contabili.

Al 31 dicembre 1997 il debito complessivo, comprensivo degli interessi per il decennio 1987-1997, ammontava a 31,35 miliardi di PTE. Le autorità portoghesi hanno calcolato gli interessi applicabili al debito iniziale in base alla media dei costi annuali effettivi del finanziamento bancario da parte dell'EPAC.

Lo Stato portoghese ha ora manifestato l'intenzione di regolarizzare la situazione procedendo ad un conferimento di capitali alla Silopor per consentirle di liquidare il debito nei confronti dell'EPAC. Per dare il proprio contributo alla liquidazione di tale debito, la Silopor contrarrà sul

mercato bancario privato un prestito per un valore di 1 miliardo di PTE. I sili, che sono l'unico attivo reale della Silopor, verranno trasferiti ad un altro ente statale (amministrazione portuale), al valore di mercato stimato a 10,893 miliardi di PTE. La differenza, che si prevede non superiore ai 21 miliardi di PTE, verrà pagata dall'azionista unico: lo Stato.

2. PRIVATIZZAZIONE DELLA SILOPOR

Il conferimento di capitale è accompagnato da una complessa serie di operazioni finanziarie destinate ad avviare la privatizzazione del servizio di sili per cereali. Anche se i sili verranno trasferiti ad un altro ente statale (amministrazione portuale) la Silopor manterrà la concessione per la loro gestione. Inoltre, la Silopor promuoverà la costituzione di due filiali: Silonor e Silosul, che gestirebbero i sili in regime di subconcessione. La Silonor gestirebbe i sili di Leixões e la Silosul i due impianti di Lisbona (Trafaria e Beato). Successivamente, la Silopor bandirà una gara pubblica per la vendita del 90 % del capitale finanziario di queste imprese. Le subconcessioni verranno a quel punto detenute da imprese private.

La Silopor manterrà il 10 % delle azioni delle imprese in regime di subconcessione per facilitarne la gestione; sarà responsabile della manutenzione e dell'ammodernamento dei sili e fornirà assistenza agli operatori privati. Le entrate della Silopor saranno rappresentate dalla differenza tra il canone di locazione da essa pagato per i sili e il canone che essa riscuote dai subaffittuari; quest'ultimo importo coprirà presumibilmente le spese di gestione, gli investimenti annuali per la manutenzione e quelli per l'ammodernamento.

L'organico attuale della Silopor (185 dipendenti) verrà per la maggior parte suddiviso tra la Silonor (massimo 50) e la Silosul (massimo 100). La Silopor manterrà soltanto dieci posti di lavoro. Si prevede che entro il 2002 l'organico delle tre imprese verrà ridotto di 25 unità.

3. ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO

Secondo le autorità portoghesi il conferimento di capitali alla Silopor non implica un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Per avvalorare tale tesi, le summenzionate autorità

sostengono che il rispetto del principio dell'investitore privato nell'economia di mercato non dovrebbe essere esaminato secondo criteri troppo rigidi. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito all'interpretazione del principio dell'investitore privato consente allo Stato di perseguire altri obiettivi economici, in considerazione dell'andamento strutturale, globale o settoriale. Secondo tali autorità, lo Stato in qualità di azionista unico agisce come un investitore responsabile e con spirito imprenditoriale al fine di ovviare ad un'omissione del passato.

Le autorità portoghesi dichiarano di aver tenuto conto, in particolare, del quinto trattino del punto 3.2 della comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese⁽⁸⁾. Tale disposizione stabilisce che non vi è aiuto pubblico quando l'intento strategico dell'investimento (sbocchi, approvvigionamenti) è tale che l'assunzione di partecipazione può essere assimilata al normale comportamento di un investitore, benché la redditività dell'investimento sia differita. Secondo le summenzionate autorità il conferimento di capitale può essere considerato un investimento strategico la cui redditività dal punto di vista privato può essere realizzata soltanto sul lungo periodo e nell'ambito di tutto un comparto che operi per rispondere alle esigenze del settore agroalimentare in Portogallo.

Le autorità portoghesi non notificano nessun altro elemento di aiuto nell'ambito del piano di privatizzazione e ristrutturazione della Silopor.

4. ARTICOLO 92, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

Benché ritengano che il conferimento di capitale oggetto della notifica non soddisfi le condizioni dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, le autorità portoghesi segnalano che, qualora la Commissione sia di parere diverso, il conferimento di capitale dovrebbe essere considerato un aiuto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, che a talune condizioni può beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Le autorità portoghesi sostengono infatti che il piano di ristrutturazione della Silopor rispetta le condizioni fissate dagli orientamenti comunitari in

materia di ristrutturazione di imprese in difficoltà; in particolare sottolineano i seguenti aspetti:

- la scomparsa della Silopor rischierebbe di lasciare il settore vitale dei silo portuali in balia di strategie oligopolistiche aggressive di operatori con posizione dominante sul mercato;
- il conferimento di capitale è lo strumento previsto da un piano per la ristrutturazione finanziaria della Silopor ed è destinato a liquidare un debito pregresso;
- il valore dello scorporo finanziario corrisponderebbe esattamente all'importo del debito nei confronti dell'EPAC, al netto del contributo della Silopor e del ricavo dello scorporo dei silo;
- il regime di subconcessione dei silo prevede il risanamento dell'impresa in un lasso di tempo ragionevole (5-10 anni);
- si prevede che i profitti futuri della Silopor le consentiranno di coprire le future spese correnti e quelle per gli investimenti.

Il piano di ristrutturazione prevede le seguenti misure di risanamento interno ai fini del ripristino della redditività:

- ripartizione delle attività tra due imprese distinte destinate alla privatizzazione;
- gestione integrata delle due stazioni portuali di Lisbona;
- investimenti per migliorare l'efficienza del silo di Leixões;
- vendita di silo;
- trasferimento della sede centrale con riduzione dei costi del 75 %;
- riduzione dell'organico.

5. ARTICOLO 90, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

Infine, le autorità portoghesi sostengono che, anche qualora si nutrano dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto con l'articolo 92, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera c), la Silopor è un'impresa che gestisce servizi di interesse economico generale ai

⁽⁸⁾ Bollettino CE 9-1984.

sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato. Imprese di questo tipo sono soggette alle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

La richiesta del Portogallo di beneficiare di tale deroga è motivata dal fatto che l'impresa detiene la concessione per un presunto servizio pubblico (movimentazione portuale) in un paese estremamente dipendente dalle importazioni di cereali. Inoltre, la Silopor sarà destinata a svolgere una "missione" nell'interesse pubblico.

6. VALUTAZIONE DEL PIANO DI PRIVATIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA SILOPOR

La Commissione ritiene che gli elementi del fascicolo notificato da valutare alla luce degli articoli 92 e 93 del trattato siano il trasferimento dei sili portuali all'amministrazione portuale e il conferimento di capitale destinato a consentire alla Silopor di liquidare il debito nei confronti dell'EPAC. Il prestito di 1 miliardo di PTE ottenuto dalle banche commerciali non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

Per quanto riguarda la privatizzazione delle attuali attività della Silopor, l'operazione è motivata da considerazioni politiche e strategiche del governo portoghese, che vuole garantire la trasparenza e la stabilità sul mercato strategico della trasformazione e della commercializzazione dei cereali. La complessa serie di operazioni risulta finalizzata a mantenere il pieno controllo dei sili da parte dello Stato e a salvaguardare la posizione di operatore indiretto della Silopor. Non sembra che tale operazione possa essere considerata una vera e propria privatizzazione; si potrebbe invece considerare come il tentativo di liberare la Silopor dalla responsabilità della gestione corrente dei sili garantendole al contempo (e per suo tramite, allo Stato) il controllo strategico a lungo termine. Dal punto di vista della politica degli aiuti di Stato è irrilevante il fatto che i sili siano di proprietà pubblica o privata, sempreché i relativi accordi non contengano ulteriori elementi di aiuto di Stato.

6.1. Articolo 92, paragrafo 1, del trattato (trasferimento dei sili dalla Silopor all'amministrazione portuale)

Secondo le autorità portoghesi il conferimento alla Silopor del capitale necessario per consentirle di

rimbosare il debito nei confronti dell'EPAC non dovrebbe superare i 21 miliardi di PTE, tenuto conto del miliardo di PTE di autofinanziamento e dei 10,893 miliardi di PTE provenienti dalla vendita dei principali beni capitali (sili) all'amministrazione portuale.

Per quanto riguarda la cessione/trasferimento dei sili all'amministrazione portuale, l'importo in questione dovrebbe essere considerato come un conferimento di capitale a Silopor e non come una vera e propria vendita di beni pubblici. Infatti, benché l'operazione debba formalmente essere considerata una "vendita", la cessione dei sili può essere ritenuta una vera e propria vendita in termini economici. Si tratta infatti del mero trasferimento di attività tra due enti statali al fine di evitarne la privatizzazione. La Silopor manterrà la concessione per la gestione dei sili precedentemente di sua proprietà e quindi, date le premesse, il trasferimento non avrà di per sé nessun effetto economico. La "vendita" dei sili risulta pertanto un'operazione priva di valenza economica.

La Commissione ritiene che la cessione dei sili implichi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato a favore di Silopor. Infatti, secondo la sua prassi consolidata, la Commissione ritiene che la vendita di beni di proprietà pubblica non comporti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la vendita avvenga mediante procedura di offerta pubblica aperta, trasparente e incondizionata, o equivalente;
- risulti aggiudicatario il miglior offerente;
- tutti i candidati dispongano di tempo e di informazioni sufficienti per compiere una valutazione adeguata delle attività su cui basare la propria offerta (*).

Nel caso all'esame nessuna delle summenzionate condizioni sembra rispettata.

(*) XXIII Relazione sulla politica di concorrenza (1993), punti 402 e seguenti.

Inoltre, per la cessione dei sili all'amministrazione portuale è stato fissato l'importo di 10,893 miliardi di PTE, pari alla differenza tra il valore dei sili secondo la contabilità della Silopor e l'ammortamento cumulativo di tali impianti. La Commissione ritiene che, in mancanza di una procedura di gara aperta e trasparente per la vendita di tali attività, il valore stimato della cessione sia teorico e che non si possa escludere un elemento di sovracompensazione a favore della Silopor.

Date le premesse, nella fase attuale della procedura la Commissione ritiene che il trasferimento dei sili dalla Silopor all'amministrazione portuale e la corrispondente remunerazione del capitale possano implicare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato a favore della Silopor.

6.2. **Articolo 92, paragrafo 1, del trattato (conferimento di capitale)**

Al fine di valutare se la costituzione della Silopor mediante scorporo dell'attivo e del passivo dell'EPAC comporti o meno un aiuto di Stato, si deve far riferimento alla comunicazione della Commissione relativa alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese. Conformemente a tale comunicazione non vi è aiuto di Stato qualora l'apporto di nuovo capitale si verifichi in circostanze che sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

Il primo trattino del punto 3.2 stabilisce che non vi è aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato quando in occasione della creazione di nuove imprese con partecipazione pubblica totale, i pubblici poteri seguano i criteri di un finanziatore nelle normali condizioni di un'economia di mercato.

Quando, nel 1986, il Portogallo ha deciso di costituire la Silopor, non si può affermare che abbia rispettato tale principio. Il Portogallo ha costituito un'impresa con struttura finanziaria chiaramente squilibrata, incapace di garantire la redditività a lungo termine facendo affidamento sulle proprie risorse. Inizialmente, la commissione tripartita (EPAC, Silopor, ministero delle Finanze) istituita per quantificare il debito della Silopor nei confronti dell'EPAC ha riconosciuto l'incapacità della Silopor di restituire i 7,6 miliardi di PTE dovuti all'EPAC. Pertanto, sembra estremamente impro-

babile che all'epoca un finanziatore avrebbe investito in un'impresa strutturata in modo tale da non consentirle di ripagare l'investimento iniziale.

Anche prescindendo dal debito iniziale nei confronti dell'EPAC, la gestione dei sili portuali ha prodotto sistematicamente risultati negativi tali da minacciare, secondo le autorità portoghesi, l'esistenza di un'impresa di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Nonostante il fatto che l'impresa registri risultati operativi positivi (cash flow medio di 370 milioni di PTE), gli elevati ammortamenti annuali (oltre 1 miliardo di PTE) determinano sistematicamente risultati negativi. Date le premesse, la Silopor dev'essere considerata, alla luce degli orientamenti comunitari, un'impresa in difficoltà.

Conformemente al punto 2.3 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, qualora le risorse vengano fornite o garantite dallo Stato ad un'impresa in difficoltà finanziaria, è lecito ritenere che l'apporto finanziario si configuri come aiuto di Stato. La presunzione della presenza di un aiuto si impone nel caso in cui il settore di attività in cui opera l'impresa sia nel suo complesso in difficoltà o soffra di sovraccapacità strutturale.

Nel caso all'esame, non soltanto la Silopor è un'impresa in difficoltà, ma si configura anche una situazione di sovraccapacità del mercato di sili per cereali. I sili portuali della Silopor sono stati costruiti tra gli anni '60 e gli anni '80 e hanno una capacità massima teorica di 9 milioni di t/anno. Tali impianti sono sovradimensionati rispetto al mercato portoghese di cereali importati: tra 4 e 4,5 milioni di t/anno, di cui 2,5 milioni di t passano per i sili della Silopor. Le infrastrutture in questione sono state costruite dal Portogallo nell'ambito di una strategia di investimenti sociali atti a risolvere il deficit strutturale della produzione cerealicola nazionale.

I sili sono stati costruiti per durare e sono estremamente sofisticati.

Le autorità portoghesi sostengono che il debito della Silopor nei confronti dell'EPAC dev'essere esaminato alla luce delle disposizioni del quinto trattino del punto 3.2 della summenzionata comunicazione, secondo cui non vi è aiuto di Stato quando l'intento strategico dell'investimento (sbocchi, approvvigionamenti) è tale che l'assunzione di partecipazione può essere assimilata al normale comportamento di un investitore, benché la redditività dell'investimento sia differita.

La Commissione ritiene che dal punto di vista degli approvvigionamenti l'intento strategico dell'investimento nei silos portuali sia inconfutabile. Il Portogallo, infatti, è da sempre un importatore nettissimo di cereali (80 % del suo fabbisogno); il 50-60 % (2-2,5 milioni di t) delle importazioni complessive di cereali passa per i silos della Silopor. Pertanto, l'industria di trasformazione di cereali, sia per il consumo umano che per l'alimentazione animale, è fortemente dipendente dal funzionamento dei predetti silos.

Per quanto riguarda la redditività a lungo termine, la Commissione rileva che evidentemente il Portogallo ha costruito i silos con una sovraccapacità esagerata. Secondo i dati disponibili, infatti, la capacità massima annua di 9 milioni di t sembra superiore di almeno il 50 % al fabbisogno complessivo dell'intero Portogallo (circa 6 milioni di t). Inoltre, la Silopor non è l'unico operatore sul mercato, anche se detiene la quota maggiore (50-60 %). D'altro canto, persino in una situazione che non evidenzia errori di gestione, la Silopor ha registrato risultati operativi negativi fin dalla sua costituzione. Questi elementi sembrano indicare che le possibilità di risanamento a lungo termine dell'impresa nel quadro generale dell'economia portoghese sono scarse.

Le autorità portoghesi hanno presentato dei calcoli intesi a dimostrare che l'impresa Silopor costituita dal governo portoghese nel 1987 mediante scorporo dell'attivo dell'EPAC era atta a generare una redditività a lungo termine. Pertanto si potrebbe ritenere che qualora lo Stato avesse fornito alla Silopor i 7,6 miliardi di PTE di capitale proprio necessario per liquidare il debito dell'impresa nei confronti dell'EPAC nel 1987, non si sarebbe configurato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

La dimostrazione si fonda su quanto stabilito al punto 28 della comunicazione della Commissione agli Stati membri concernente l'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'articolo 5 della direttiva 80/273/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera⁽¹⁰⁾. Secondo tale disposizione, è escluso che la Commissione si avvalga del senno di poi per stabilire a posteriori che l'apporto di capitali pubblici ha costituito un aiuto di Stato, basandosi sul solo fatto che il tasso di rendimento ottenuto non

è risultato adeguato. Solo i progetti per i quali la Commissione può dimostrare che, al momento in cui è stata presa la decisione di finanziamento, non sussistevano motivi obiettivi o di buona fede per scontare ragionevolmente un tasso di rendimento adeguato in un'impresa privata comparabile sono da considerare come aiuti di Stato.

Pertanto, il Portogallo ha elaborato un metodo di calcolo per dimostrare che se il conferimento di capitale fosse avvenuto nel 1987, esso avrebbe potuto essere assimilato al normale comportamento di un investitore, viste le ragionevoli possibilità di redditività a lungo termine. Il metodo si impernia sui calcoli elaborati per il silo di Trafaria, uno dei due silos di Lisbona che da solo determina l'80 % del debito iniziale di 7,6 miliardi di PTE.

Il modello di calcolo fornito dalle autorità portoghesi tiene conto soltanto delle condizioni che sarebbero state accettabili per un investitore privato in condizioni normali di mercato nel 1987. Con queste premesse le autorità portoghesi hanno fornito un modello di simulazione economica per l'analisi di fattibilità dell'attività dei silos portuali nel 1987, modello che prende in considerazione un'impresa con struttura identica a quella della Silopor, ma caratterizzata dai seguenti fattori:

1. *Nessuna variazione della flotta che trasporta i cereali*: il porto di Trafaria è stato costruito per accogliere navi di dimensioni medio-grandi. Nel 1990, in esito ai negoziati UE/USA dell'Uruguay Round, la flotta che trasporta cereali si è modificata sensibilmente in conseguenza di una protezione alle frontiere nel settore della navigazione costiera. Questo fattore imprevisto ha provocato una riduzione del 30 % dell'approvvigionamento mediante navi medio-grandi e il dirottamento della maggior parte della nuova flotta verso porti secondari quali Setúbal e Aveiro. Il modello presuppone che una quota considerevole (80 %) dei movimenti di cereali realizzati in questi porti abbiano invece luogo a Trafaria.

Ciò comporterebbe un aumento di 420 000 t/anno (35 % del fatturato complessivo) e un aumento dei prezzi del 15 %, dovuto ai costi aggiuntivi di scarico tramite i silos della Silopor.

⁽¹⁰⁾ GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

2. *Diversificazione dell'attività dei sili mediante trasbordo*: oltre che come deposito di cereali destinati al mercato nazionale, i sili di Trafaria possono essere utilizzati per operazioni di trasbordo internazionale, cui sono connessi elevati margini di guadagno e che sono fondamentali ai fini della redditività. Si tratta di operazioni effettivamente condotte dalla Silopor in passato, ma in modo regolare.

Il modello prevede l'incremento moderato di tali operazioni di trasbordo, che dalle 60 000 t del 1987 aumenterebbero di 60 000 t l'anno fino al 1997. I relativi costi/benefici sono stati calcolati in base alle operazioni di trasbordo già effettuate dalla Silopor.

3. *Inesistenza di costi salariali superflui*: gli impianti di scarico dei sili sono completamente automatici e quindi non richiedono interventi umani esterni. In realtà — per motivi di politica portuale del governo portoghese — la Silopor si è dovuta regolarmente sobbarcare oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di servizi di stivaggio esterni.

Tali costi aggiuntivi hanno inciso per il 40 % sulle spese complessive dell'impresa tra il 1987 e il 1993 e per il 17 % nel 1997. Il modello presuppone inoltre un'analoga riduzione delle spese di funzionamento e una diminuzione del 5 % del costo dei servizi di movimentazione.

Applicando tale modello alla struttura della Silopor si ottiene un tasso di rendimento interno dell'investimento pari a 7,9 % e un valore attuale netto di 204 milioni di PTE.

Le autorità portoghesi hanno presentato anche un secondo modello di calcolo fondato su ipotesi più ottimistiche, ossia un aumento più sensibile delle operazioni di trasbordo internazionale (1,32 milioni di t invece di 0,66 milioni di t) e un aumento della quota detenuta dalla Silopor sul mercato interno (64 % invece di 54 %). Con tali premesse risulta un tasso di rendimento interno dell'11,1 % e un valore attuale netto di 5,4 miliardi di PTE.

In generale, la Commissione non ha motivo di contestare il metodo e i calcoli presentati dalle autorità portoghesi, in particolare alla luce delle disposizioni del punto 28 della comunicazione della Commissione concernente l'applicazione alle imprese pubbliche degli articoli 92 e 93 del trattato.

Tuttavia, l'aumento del fatturato dei sili della Silopor grazie ai primi due parametri (variazione della flotta trasportatrice di cereali e trasbordo internazionale) risulta in qualche misura arbitrario e determina variazioni significative dei risultati economici dell'impresa. Ad esempio, il raddoppio delle operazioni di trasbordo dell'ipotesi 2 rispetto all'ipotesi 1 sommato all'aumento della quota sul mercato interno dei cereali determina un aumento del 41 % del tasso di rendimento interno e fa salire il valore attuale netto da 0,2 a 5,4 miliardi di PTE.

Conformemente al punto 43 della summenzionata comunicazione, al pari di ogni investitore in economia di mercato, lo Stato dovrebbe attendersi dai propri investimenti un rendimento normale, analogo a quello ottenuto da un'impresa privata comparabile, sotto forma di dividendi o di incremento del capitale. Se questo rendimento normale rimane inesistente al di là del breve periodo ed appare improbabile anche ad orizzonte più lungo (con l'incertezza che gli utili futuri a più lungo termine siano stati scontati in maniera adeguata) e l'impresa pubblica non ha preso provvedimenti per portare rimedio alla situazione, si può presumere che essa benefici indirettamente di un aiuto, giacché lo Stato rinuncia al profitto che un investitore in economia di mercato si attenderebbe da un investimento analogo. Nel caso di un'impresa pubblica che presentasse un'insufficiente redditività la Commissione potrebbe riscontrare elementi di aiuto suscettibili di essere analizzati alla luce dell'articolo 92.

Per i motivi sopraesposti, nella fase attuale della procedura la Commissione dubita che la costituzione della Silopor rappresenti per il governo portoghese un investimento redditizio e quindi accettabile alla luce del principio dell'investitore privato. Tuttavia, anche qualora lo fosse, va rilevato che la valutazione degli elementi di aiuto di un conferimento di capitale va effettuata all'epoca in cui tale conferimento è previsto (nella fattispecie il 1998). Inoltre, la Commissione sarebbe costretta a tener conto del fatto che le ipotesi formulate all'epoca ai fini del calcolo della redditività privata si sono rivelate sbagliate (dato che in realtà l'impresa ha registrato sistematicamente risultati negativi). In tal caso lo Stato portoghese avrebbe ripetutamente mancato di porre rimedio alla situazione e di garantire un tasso ragionevole di rendimento sull'investimento da esso effettuato.

Inoltre, per quanto riguarda il terzo parametro (costi salariali superflui), la Commissione rileva che il governo portoghese ha imposto sistematicamente a un'impresa oneri salariali superflui per

una quota significativa delle spese di funzionamento della Silopor. La Commissione non dispone di informazioni sufficienti in merito alle disposizioni della legislazione portoghese relative a interventi statali di questo genere nella politica societaria. Comunque, in questo caso la condotta del Portogallo risulta contraria al principio dell'investitore privato, il quale potendo gestire sili completamente automatizzati non farebbe mai ricorso a manodopera aggiuntiva. Pertanto, un conferimento di capitale in un'impresa destinato a coprire le spese conseguenti a costi salariali aggiuntivi sarebbe considerato aiuto retroattivo al funzionamento.

Di conseguenza, nella fase attuale della procedura risulta che il conferimento di capitale per un importo di 21 miliardi di PTE debba essere considerato un aiuto di Stato a favore della Silopor ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

6.3. Articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato

Alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 risulta che alla Silopor verrà concesso un aiuto di Stato per un importo complessivo di 31,893 miliardi di PTE.

Secondo le autorità portoghesi la conformità al trattato dovrebbe essere valutata in riferimento agli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese di difficoltà. La Commissione rileva che la Silopor può essere considerata un'impresa in difficoltà secondo la definizione del punto 2.1 della summenzionata comunicazione, in quanto incapace di reperire con i propri mezzi i fondi necessari per continuare l'attività. La situazione è aggravata dall'evidente incapacità finanziaria di liquidare il suo debito strutturale nei confronti dell'EPAC.

Il punto 2.3 degli orientamenti comunitari stabilisce che la valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione non viene influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che fruisce dell'aiuto. Non sarà pertanto possibile eludere il controllo degli aiuti di Stato trasferendo le attività a un'altra persona giuridica o a un altro proprietario. L'attuale politica della Commissione prevede che la conformità rispetto alle norme vigenti debba essere valutata a livello dell'intero comparto e non soltanto a livello di impresa.

Si tratta di un aspetto particolarmente importante nel caso all'esame, in quanto il Protogallo dimostra la compatibilità dell'aiuto alla Silopor raffrontando la situazione attuale, in cui la Silopor possiede e gestisce i sili portuali, con uno scenario futuro in cui le attività della Silopor si limiterebbero alla gestione delle concessioni di movimentazione. Pertanto, la Commissione valuta il rispetto delle principali condizioni relative alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (illustrate al punto 4.1) esaminando le attività attuali della Silopor, ossia l'impresa stessa, il suo attivo (ceduto ad un ente statale) e i subconcessionari.

Per quanto riguarda il rispetto della prima condizione (ripristino della redditività), qualunque piano di ristrutturazione deve garantire il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

Innanzitutto, la Commissione prende atto del documento denominato "Linee generali del modello di privatizzazione dell'attività della Silopor", presentato dalle autorità portoghesi. Il documento mira a illustrare in modo dettagliato il modello di privatizzazione dell'attività della Silopor e non a dimostrare che viene garantita la redditività a lungo termine dell'impresa. I calcoli in esso contenuti servono a stabilire il canone annuo che i subconcessionari dovrebbero pagare alla Silopor e non a stabilire la redditività finanziaria.

Per quanto riguarda il modello di privatizzazione, la Silopor si limiterà alla gestione della sua partecipazione nelle imprese subconcessionarie, alla manutenzione e agli investimenti per l'ammodernamento tecnologico. La Silopor percepirà un canone annuo composto di una quota fissa e di una quota variabile.

Ai fini del calcolo di tale canone si è tenuto conto di alcune condizioni generali in cui si prevede si troveranno ad operare la futura Silopor e le future imprese in regime di subconcessione (sono esclusi i sili portuali, ceduti ad un altro ente). Si tratta delle seguenti condizioni:

— prevista riduzione dell'11 % entro il 2002 delle spese di scarico, magazzino e altre spese;

- prevista riduzione del 15 % dei costi variabili connessi a tali operazioni;
- nessuna variazione dei costi fissi nel periodo considerato;
- aumento annuo del 5 % delle spese di manutenzione;
- riduzione dell'organico di 30 unità (nelle tre imprese);
- attuazione da parte della Silopor di un programma di investimenti per un importo di 2 miliardi di PTE che si concluderà nel 2002.

La quota fissa del canone viene calcolata presupponendo che i sili operino esclusivamente per il mercato interno (nessuna operazione di trasbordo), con un volume stabile di 2,15 miliardi di t di cereali immagazzinati, corrispondenti a una quota di mercato del 50 %. In tale situazione la quota fissa del canone, calcolata sulla base dei risultati operativi annuali delle subconcessionarie, risulta di 300 milioni di PTE/anno.

La quota variabile del canone è funzione dell'andamento previsto fino al 2002:

- aumento al 60 % (2,6 milioni di t) della quota sul mercato interno;
- operazioni di trasbordo internazionale (500 000 t/anno);
- graduale penetrazione sul mercato spagnolo (100 000 t/anno nel primo biennio, 50 000 t/anno successivamente);
- riduzione del 3 % delle spese per servizi (per aumento della movimentazione sulle navi da carico).

La quota variabile viene quindi fissata a 200 PTE/t.

Alle condizioni summenzionate, le tabelle finanziarie fornite dalle autorità portoghesi indicano che la Silopor sarà redditizia a partire dal secondo anno di attuazione del piano (1998), quando realizzerà un attivo di 55 milioni di PTE; nel sesto anno di attuazione del piano (2002), l'attivo sarà di 112 milioni di PTE. Analogamente, le subconcessionarie realizzeranno profitti per 12,5 milioni di PTE nell'anno 2 (1998), che saliranno a 57 milioni di PTE nell'anno 6 (2002).

A prima vista i calcoli forniti dalle autorità portoghesi sembrano indicare una situazione di redditività, in termini puramente privati, sia della Silopor ristrutturata che delle subconcessionarie.

Tuttavia, la redditività dev'essere ripristinata sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Nel caso all'esame, il risanamento viene realizzato innanzitutto grazie all'aumento del 6 % della movimentazione sulle navi conseguenti all'aumento della quota sul mercato interno dei cereali, ad operazioni regolari di trasbordo internazionale e alla penetrazione sul mercato spagnolo. Mentre sembra ragionevole prevedere un moderato incremento della quota di mercato della Silopor, la Commissione rileva che in passato le operazioni di trasbordo sono state estremamente irregolari, sia per quanto riguarda la cadenza che il volume trattato. Inoltre, i sili della Silopor hanno servito esclusivamente il mercato interno. La Commissione dubita che sia pienamente giustificato, sulla base delle attuali condizioni operative, prevedere un costante forte aumento delle esportazioni cerealicole verso la Spagna.

Inoltre, la Commissione rileva che i calcoli si riferiscono esclusivamente alle imprese ristrutturate e che non tengono conto dell'insieme delle attuali attività della Silopor.

Infatti, nei "piani di ristrutturazione" presentati, i sili portuali non possono essere considerati beni capitali che vengono venduti sul mercato, la cui capacità viene smantellata e il cui valore residuo viene considerato come contributo privato al piano di ristrutturazione da parte del beneficiario. I sili costituiscono al contrario l'attività principale e nessuna valutazione della redditività può prescindere dall'assetto proprietario dei sili.

Nel caso all'esame i sili saranno ceduti all'amministrazione portuale. Si presume che verrà trasferito al nuovo proprietario anche il valore dei relativi ammortamenti, che per il periodo 1998-2002 ammonta a circa 1,1 miliardi di PTE. Tenendo conto del profitto complessivo attualmente realizzato dalla Silopor ristrutturata e dalle subconcessionarie

rie (169 milioni di PTE nell'anno che ha dato risultati migliori), appare dubbio che tali imprese possano sostenere livelli tali di ammortamento.

In queste circostanze non sembra che l'aiuto di Stato concesso alla Silopor consenta di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa summenzionata.

Per quanto riguarda il rispetto della seconda condizione principale (prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto), di norma la Commissione impone alle imprese in fase di ristrutturazione operanti in settori caratterizzati da sovraccapacità produttiva strutturale di contribuire alla ristrutturazione del settore a monte del mercato comunitario interessato attraverso una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura di impianti.

La nota 19 degli orientamenti comunitari precisa che per le imprese che trattano prodotti elencati nell'allegato II (come i cereali) la sovraccapacità produttiva è definita, tra l'altro, dalla presenza di limitazioni settoriali indicate dagli orientamenti comunitari relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹¹⁾, che rimandano alle disposizioni della decisione 94/173/CE della Commissione⁽¹²⁾. L'allegato a tale decisione fissa la norma generale secondo cui sono esclusi gli investimenti per impianti d'insilamento di cereali (con alcune eccezioni non applicabili ai sili portuali della Silopor). Pertanto, gli aiuti alla ristrutturazione di imprese di commercializzazione dei cereali richiedono la riduzione della capacità.

Il modello evolutivo presentato dalle autorità portoghesi non prevede alcun tipo di riduzione della capacità dei sili cerealicoli. Il loro trasferimento all'amministrazione portuale non inciderà in alcun modo sul funzionamento di tali strutture.

Le autorità portoghesi sostengono che la condizione della riduzione della capacità esistente non si applica perché la Silopor è un'impresa commerciale e che la scomparsa della Silopor rischierebbe di lasciare il settore vitale dei sili portuali in balia delle strategie oligopolistiche aggressive degli operatori con posizione dominante sul mercato.

La Commissione ha ritenuto che, benché la Silopor sia un'impresa commerciale, la sua attività commerciale è direttamente collegata all'esistenza di un'infrastruttura materiale, ossia i sili portuali, senza la quale la Silopor non potrebbe svolgere l'attività commerciale in parola. Per quanto riguarda le strategie di mercato aggressive in caso di rinuncia al controllo pubblico sui sili portuali, la Commissione rileva che in Portogallo la movimentazione merci è gestita da imprese che hanno firmato un contratto di concessione con l'amministrazione portuale. La Commissione ritiene perciò che le concessioni possano contenere ogni eventuale condizione atta ad evitare distorsioni del mercato, purché si tratti di clausole trasparenti e non discriminatorie.

La Commissione ritiene che il fascicolo di aiuto di Stato notificato non rispetti la seconda condizione stabilita dagli orientamenti comunitari relativi alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

La terza condizione riguarda la proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione. A tal fine l'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario.

L'aiuto dev'essere limitato al minimo indispensabile ai fini della ristrutturazione evitando un apporto di liquidità supplementare per l'impresa. Dato che l'aiuto si limita all'importo necessario alla Silopor per liquidare il debito nei confronti dell'EPAC, non si configura un apporto supplementare di liquidità. Pertanto, si può ragionevolmente ritenere che l'aiuto si limiti al minimo strettamente necessario per consentire alla Silopor di ripianare il suo debito nei confronti dell'EPAC.

Tuttavia, il contributo del beneficiario mediante fondi propri o fonti esterne di finanziamento commerciale si limita al prestito di 1 miliardo di PTE alle condizioni normali di mercato. L'importo corrisponde al 3% dell'aiuto complessivo a favore della Silopor e in tali condizioni la Commissione non può considerare che vi sia contributo significativo del beneficiario con fondi propri.

Dato che nella fase attuale della procedura il "piano di ristrutturazione" della Silopor non risulta soddisfare le tre condizioni principali degli

⁽¹¹⁾ GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29.

orientamenti comunitari, non è rilevante l'esito della valutazione circa il rispetto della quarta e quinta condizione (rispettivamente, piena attuazione del programma di ristrutturazione e controllo e relazione annuale).

Pertanto, nella fase attuale della procedura, la Commissione dubita seriamente che il piano di ristrutturazione della Silopor rispetti le condizioni fissate negli orientamenti comunitari relativi alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, e di conseguenza, che possa beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato.

6.4. Articolo 90, paragrafo 2, del trattato

L'articolo 90, paragrafo 2, del trattato stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza stabilite dal trattato nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

Le autorità portoghesi ritengono che la Silopor sia un'impresa che gestisce un servizio d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato. Il Portogallo fonda la sua richiesta di deroga sul fatto che l'impresa è concessionaria di una risorsa strategica di rilevanza nazionale (sili portuali e attività di movimentazione connesse) in un paese il cui settore alimentare è estremamente dipendente dalle importazioni di cereali. La Silopor è quindi chiamata a svolgere una "missione" di pubblico interesse.

Nella fase attuale della procedura la Commissione dubita che l'insieme delle attività della Silopor rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato.

La situazione particolare del mercato cerealicolo portoghese, nella fattispecie la forte dipendenza dalle importazioni, non giustifica, di per sé, il riconoscimento di una qualifica di servizio pubblico a tutte le attività di movimentazione portuale nel settore cerealicolo. In realtà la Silopor detiene con i suoi sili una quota di mercato corrispondente a circa il 50% delle importazioni di cereali e fa concorrenza ad altri sili di proprietà privata. Il fatto che la Silopor detenga la concessione per la gestione di determinati sili portuali ritenuti dalle

autorità portoghesi beni strategici non è di per sé sufficiente a rendere tutte le attività commerciali dell'impresa servizi d'interesse economico generale e in quanto tali rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato. In tale ambito la Commissione deve inoltre tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza Porto di Genova⁽¹³⁾, in cui la Corte stabilisce che "non risulta (...) che l'interesse economico generale legato alle operazioni portuali abbia un carattere specifico rispetto a quello di altre attività della vita economica e nemmeno che, se così fosse, l'applicazione delle norme del trattato, in particolare di quelle in materia di concorrenza e in materia di libera circolazione, osterebbe all'adempimento di siffatta missione".

Inoltre, la Commissione dubita che imprese quali la Silopor, che producono e commercializzano prodotti di cui all'allegato II, soggetti ad organizzazione comune di mercato, realizzata tra l'altro per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, possano essere considerate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato. Il funzionamento del mercato comune dei cereali (come per altri prodotti soggetti ad organizzazioni comuni di mercato) non è compatibile con l'intervento statale sul mercato tramite aziende che perseguono obiettivi diversi da quello della redditività economica⁽¹⁴⁾.

Date le circostanze, la Commissione dubita seriamente che i servizi forniti dalla Silopor possano essere considerati nel loro insieme servizi d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, del trattato.

La presente posizione della Commissione non pregiudica una valutazione futura, rispetto alle disposizioni del trattato, delle concessioni rilasciate nei porti portoghesi.

III. CONCLUSIONE

In base a quanto esposto, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti degli aiuti di Stato

⁽¹³⁾ Sentenza del 10 dicembre 1991 nella causa C-179/90 — Mercati convenzionali porto di Genova SpA contro Siderurgica Gabrielli, SpA — Raccolta 1991, pag. I-5889.

⁽¹⁴⁾ È questo il giudizio espresso di recente dalla Commissione relativamente all'aiuto di Stato C 28/98 — Aiuti alla Centrale del Latte di Roma (GU C 206 del 2.7.1998, pag. 6).

previsti dai piani di privatizzazione e di ristrutturazione delle imprese EPAC e Silopor.

Nell'ambito di tale procedura, la Commissione invita il governo portoghese a presentare le sue osservazioni entro un mese dal ricevimento della presente lettera. Tali osservazioni devono basarsi sulle considerazioni espresse nella presente e devono consentire alla Commissione di formulare un giudizio in merito alla conformità di tali aiuti con le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato.

La Commissione informa altresì le autorità portoghesi che nel quadro della procedura di cui sopra inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati, mediante pubblicazione della presente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a presentare le loro osservazioni entro quattro settimane a decorrere dalla data di pubblicazione.

Le autorità portoghesi sono pertanto invitate a comunicare alla Commissione, entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente, se essa contenga informazioni riservate che non devono essere pubblicate. Qualora entro tale termine non le pervenga una domanda motivata in tal senso, la Commissione riterrà che le autorità portoghesi acconsentono alla pubblicazione del testo integrale della lettera. La domanda e le informazioni richieste devono essere trasmesse alla Commissione mediante raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura
Direzione B.I. — Legislazione economica agricola

Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 296 21 51

La Commissione richiama l'attenzione delle autorità portoghesi sulla lettera che ha inviato a tutti gli Stati membri in data 3 novembre 1983 circa i loro obblighi derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3, del trattato nonché sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 318 del 24 novembre 1983, in cui si ricorda che qualsiasi aiuto concesso illegalmente, ossia senza attendere la decisione definitiva della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, può formare oggetto di una richiesta di rimborso. L'eventuale rimborso avviene secondo le disposizioni del diritto portoghese, compresi gli interessi calcolati in base al tasso di riferimento pubblicato dalla Commissione nella valutazione dei regimi di aiuto regionali, a decorrere dalla data in cui l'aiuto illegale è stato versato.

La Commissione può inoltre rifiutare di imputare al bilancio del FEAOG le misure nazionali che incidono direttamente sulle misure comunitarie.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati ad inviare le loro osservazioni in merito alle misure in esame entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, facendole pervenire al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo portoghese.

PARERE

del Comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese, emesso nella 46esima riunione, il 10 giugno 1997, su un progetto preliminare di decisione della Commissione relativa al caso IV/M.890 — Blokker/Toys «R» Us

(98/C 363/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il Comitato è del parere che la Commissione abbia definito correttamente il mercato del prodotto tenendo conto delle particolarità del mercato olandese in questo settore. Il Comitato concorda con la Commissione nel constatare che il mercato geografico corrisponde al territorio dei Paesi Bassi.
3. Il Comitato concorda con la Commissione nel ritenere che:
 - a) Blokker detenga già una posizione dominante sul mercato di riferimento;
 - b) l'operazione in esame determinerà il rafforzamento della posizione dominante di Blokker sul mercato di riferimento.
4. Il Comitato condivide l'opinione della Commissione secondo cui non si applica il principio dell'impresa in via di chiusura.
5. Il Comitato è d'accordo con la Commissione nel dichiarare la concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.
6. Il Comitato concorda con le misure proposte dalla Commissione, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, nell'intento di ripristinare le condizioni di un'effettiva concorrenza sul mercato di riferimento. Il Comitato è d'accordo anche che gli impegni proposti dalle parti possono essere utilizzati come base per un'alternativa all'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, purché tale alternativa contenga le misure di salvaguardia atte a garantire il ripristino di un'effettiva concorrenza.
7. Il Comitato consultivo invita la Commissione a tenere debito conto delle osservazioni formulate nel corso della riunione del Comitato, in particolare per quanto attiene alle misure di salvaguardia di cui al precedente punto 6.
8. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

PARERE

del Comitato consultivo in materia di concentrazioni reso nella 53ª riunione del 21 aprile 1998 in merito ad un progetto preliminare di decisione nel caso IV/M.970 — TKS/ITW Signode/Titan

(98/C 363/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il Comitato consultivo concorda nel ritenere che l'operazione notificata abbia una dimensione comunitaria conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.
3. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che nel caso in oggetto il mercato del prodotto per le reggette comprenda le reggette in acciaio, in plastica PET e in plastica PP. Una minoranza ritiene che il mercato del prodotto comprenda solo acciaio e PET.
4. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che il mercato geografico rilevante per le reggette in acciaio e in plastica sia l'Europa occidentale.
5. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che esista un mercato del prodotto distinto per le teste di saldatura, con un mercato geografico mondiale.
6. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la valutazione effettuata dalla Commissione riguardo alla posizione di mercato delle parti prima e dopo l'operazione. Una minoranza dissente.
7. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che sul mercato rilevante delle reggette in acciaio e in plastica la concentrazione proposta non crei né rafforzi una posizione dominante con conseguente restrizione significativa di una concorrenza effettiva nell'ambito del mercato comune o del SEE. Una minoranza dissente.
8. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che sul mercato rilevante delle teste di saldatura la concentrazione proposta non crei né rafforzi una posizione dominante con conseguente restrizione significativa di una concorrenza effettiva nell'ambito del mercato comune o del SEE.
9. Una maggioranza del Comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione proposta IV/M.970 — TKS/ITW Signode/Titan sia compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE. Una minoranza dissente.
10. Il Comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
11. Il Comitato consultivo chiede alla Commissione di tener conto dei punti sollevati nel corso della discussione.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(98/C 363/07)

Data di approvazione: 3.8.1998

Stato membro: Spagna (Murcia)

Aiuto n.: N 389/98

Titolo: Protezione e promozione della qualità dei prodotti agroalimentari

Obiettivo: Miglioramento della qualità dei prodotti agroalimentari

Base giuridica: Proyecto de orden por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 1997 por la que se regulan ayudas para protección y promoción de la calidad de los productos agroalimentarios

Bilancio: 80 milioni di ESP (\pm 404 000 ECU)

Intensità dell'aiuto: Diversa a seconda del tipo di aiuto

Durata: 4 anni

Data di approvazione: 21.9.1998

Stato membro: Italia (Piemonte)

Aiuto n.: N 477/97

Titolo: Aiuti agli investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli

Obiettivo: Aiuti agli investimenti per la trasformazione dei prodotti agricoli

Base giuridica: Proposta di legge regionale n. 283: «Modifiche della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese)»

Bilancio: 6 000 000 000 ITL (\pm 3 Mio di ECU) per il 1998

Intensità dell'aiuto: 25 %

Durata: Indeterminata

Condizioni: La presente decisione riguarda soltanto la modifica notificata dell'articolo 6, paragrafo 13, che fa parte del regime di aiuti già approvato dalla Commissione con riferimento all'aiuto N 301/A/95. La modifica è approvata subordinatamente all'impegno da parte delle autorità competenti affinché:

1. l'articolo 6, paragrafo 13, modificato, continui ad essere applicato sulla stessa base del regime vigente;
2. la versione definitiva dell'articolo 6, paragrafo 13, che sarà adottata dal Consiglio regionale specifici che la misura di aiuto prevista all'articolo 6, paragrafo 3, non è cumulabile con altre misure di aiuto concesse allo stesso scopo e per lo stesso investimento

Data di approvazione: 23.9.1998

Stato membro: Germania (Niedersachsen)

Aiuto n.: N 438/97

Titolo: Misure a titolo di Leader II

Obiettivo:

- a) Costruzione di un'area di parcheggio per escursionisti vicino all'Alfsee;
- b) Creazione di argini naturali e riduzione dei reflui immessi in acqua;
- c) Adozione di tecniche più avanzate per l'irrigazione dei campi.

Base giuridica:

- a) Bewilligungsbescheid des Landkreises Osnabrück (Entwurf)
- b) Bewilligungsbescheid der Gemeinde Schortens (Entwurf)
- c) Richtlinie des Landkreises Lüchow-Dannenberg über die Gewährung von Zuwendungen aus dem LEADER II-Programm 1994—1999 für die Einführung wassersparender Techniken bei der Feldberegnung (Entwurf)

Bilancio: Il bilancio è di 643 000 DEM per il 1998 e di 40 000 DEM per il 1999

Intensità dell'aiuto:

- a) 24,6 % (243 000 DEM) sul costo totale degli investimenti di 989 500 DEM
- b) 50 % del premio di 800 DEM per ettaro all'anno
- c) 45 % delle spese ammissibili

Durata: Fino al 1999

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(98/C 363/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione: 20.5.1998

Stato membro: Portogallo

Aiuto n.: N 82/98

Titolo: Sistema di garanzie di Stato a prestiti bancari

Obiettivo: Ristrutturazione di imprese in difficoltà finanziarie

Base giuridica: Decreto-Lei

Bilancio: 500 milioni di ECU

Intensità dell'aiuto: Variabile

Durata: Fino alla fine del 1999

Condizioni: Notifica individuale dei casi di concessione a grandi imprese o ad imprese di settori soggetti di specifiche discipline per gli aiuti di Stato

Data di approvazione: 8.9.1998

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 329/98

Titolo: Ricerca per l'ambiente

Obiettivo: Promuovere la R & S a beneficio dell'ambiente

Base giuridica: Jahreshaushaltsgesetz

Bilancio: 100-120 milioni di DEM (50-60 milioni di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto:

- Ricerca industriale, maggiorazioni incluse: fino al 75 % dei costi ammissibili;
- Sviluppo precompetitivo, maggiorazioni incluse: fino al 50 % dei costi ammissibili

Durata: 5 anni

Data di approvazione: 16.9.1998

Stato membro: Germania (Renania settentrionale-Vestfalia)

Aiuto n.: N 289/98

Titolo: Garanzie pubbliche per promuovere la partecipazione azionaria in piccole e medie imprese industriali

Obiettivo: Promozione di PMI

Base giuridica: Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen für Garantien von Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

Bilancio: Importo massimo garantito di 100 milioni di DEM (circa 50 milioni di ECU) per l'esercizio finanziario 1998

Intensità dell'aiuto: Garanzia a copertura del 70-90 % di una partecipazione azionaria compresa tra 100 000 DEM e 2 milioni di DEM (50 000 ECU-1 milione di ECU)

Durata: Indeterminata

Data di approvazione: 16.9.1998

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 357/98

Titolo: Competenza innovativa delle PMI

Obiettivo: Incoraggiare prevalentemente le PMI ad utilizzare nuove opzioni tecnologiche al fine di rafforzare la loro capacità innovativa e quindi la loro competitività

Base giuridica: Jährliche Haushaltsgesetze und die Förderrichtlinien des Programms

Bilancio: Per la durata dell'intero programma un miliardo di DEM (510 milioni di ECU), di cui il 75 % a favore delle imprese

Intensità dell'aiuto:

- Per le imprese: a concorrenza del 25 % lordo dei costi ammissibili oltre ad una maggiorazione:
- di 10 punti percentuali per le zone ex articolo 92, paragrafo 3, lettera a)
 - di 10 punti percentuali per le PMI quali definite dalla Commissione

Durata: 5 anni (fino al 2003)

Data di approvazione: 17.9.1998

Stato membro: Italia (Provincia di Trento)

Aiuto n.: N 280/98

Titolo: Servizi per le PMI

Obiettivo: Promuovere servizi di consulenza alle PMI e investimenti da parte di PMI

Base giuridica: Legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 «Servizi alle imprese» — criteri di attuazione ai sensi dell'articolo 4 della legge — Bozza regolamento attuazione (allegato 2)

Bilancio:

— 5 801 milioni di ITL all'anno (2,9 milioni di ECU) 1999-2000

— 6 400 milioni di ITL all'anno (3,2 milioni di ECU) 2001-2003

Intensità dell'aiuto: Max. 50 % per i servizi di consulenza, max. 15/7,5 % per investimenti da parte di PMI

Durata: 1.1.1999-31.12.2003

—————

Data di approvazione: 17.9.1998

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

Aiuto n.: N 291/98

Titolo: Misure a favore delle PMI, dell'ambiente e della R & S

Obiettivo: Favorire la PMI, l'ambiente e la R & S

Base giuridica: Legge di delibera del Consiglio regionale

Bilancio:

— 35,25 miliardi di ITL (18 milioni di ECU) per il 1998

— 33,10 miliardi di ITL (17 milioni di ECU) per il 1999

— 33,10 miliardi di ITL (17 milioni di ECU) per il 2000

Intensità dell'aiuto: Varie intensità, dal 15 % al 50 %, a seconda delle normative comunitarie in materia

Durata: 1998-2000

—————

Data di approvazione: 17.9.1998

Stato membro: Germania

Aiuto n.: N 299/98

Titolo: Regime di promozione regionale della Baviera per il settore industriale

Obiettivo: Promuovere lo sviluppo regionale dell'economia, mediante la creazione di occupazione

Base giuridica: Richtlinie zur Durchführung der bayerischen regionalen Förderungsprogramme für die gewerbliche Wirtschaft

Bilancio: Stanziamento previsto: massimo 279 milioni di DEM (142 milioni di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: Nelle regioni assistite a livello regionale, a concorrenza delle intensità massime autorizzate dalla Commissione; al di fuori delle zone assistite a livello regionale, a concorrenza del 15 % lordo e rispettivamente del 7,5 % lordo per le piccole e medie imprese quali definite dalla Commissione

Durata: Fino al 31.12.1999

—————

Data di approvazione: 18.9.1998

Stato membro: Austria

Aiuto n.: N 292/98

Titolo: Programma Kplus — centri di competenza

Obiettivo: Sostenere partenariati di R & S tra istituti di ricerca pubblici e imprese

Base giuridica: Richtlinien für die Errichtung und Finanzierung von Kompetenzzentren «Kplus»

Bilancio: 875 milioni di ATS (63 milioni di ECU) per l'intero periodo di 7 anni, ossia 125 milioni di ATS (9 milioni di ECU) all'anno

Intensità dell'aiuto: 50 % per la ricerca industriale, max. 60 % maggiorazioni incluse

Durata: 7 anni a decorrere dall'autunno 1998

—————

Data di approvazione: 23.9.1998

Stato membro: Spagna (Aragona)

Aiuto n.: N 345/98

Titolo: Misure a favore delle imprese nella regione di Aragona

Obiettivo: Sviluppo regionale

Base giuridica: Ley presupuestaria regional

Bilancio: 3-4 milioni di ECU all'anno

Intensità dell'aiuto: Conforme con la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale (GU C 25 del 31.1.1996)

Durata: 1998 e 1999

—————

Data di approvazione: 13.10.1998

Stato membro: Paesi Bassi

Aiuto n.: N 425/98

Titolo: Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca

Obiettivo: Favorire gli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca

Base giuridica: Regeling van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij houdende aanvulling van de in-

vesteringsregeling markt en concurrentiekracht met regels omtrent de stimulering van vernieuwende investeringen in de sector verwerking en afzet van visserijproducten

Intensità dell'aiuto: Secondo i tassi d'intervento stabiliti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio

Durata: 1994-1999

Condizioni: Le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 3699/93 e dalle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali in tale settore

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte per il lancio di un'azione «capitale d'avviamento»

(98/C 363/09)

I. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL SERVIZIO ORDINATORE

M. A. Mulfinger
Commissione europea
Direzione generale XXIII
Unità B/3 «Accès au financement»
AN80 2/25
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 21 54

II. OBIETTIVO GENERALE

Nell'ambito del terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea e in risposta ad una richiesta del Consiglio europeo di Cardiff formulata nel giugno 1998, la Commissione desidera intraprendere azioni miranti a migliorare il contesto finanziario delle PMI. Troppe PMI, infatti, soffrono di debolezze della propria struttura finanziaria. Le PMI offrono un rilevante potenziale di creazione di posti di lavoro. La Commissione intende sviluppare strumenti d'ingegneria finanziaria in grado di porre rimedio a tale situazione e addirittura di produrre un effetto leva considerevole sotto il profilo del volume delle risorse finanziarie incanalate verso le PMI e, in ultima analisi, dei posti di lavoro creati.

III. STRUMENTI FINANZIARI RICERCATI

La Commissione vuole incoraggiare la creazione di fondi di capitale di rischio con il compito di sostenere le imprese in fase d'avviamento nonché il finanziamento della trasmissione delle imprese stesse.

IV. FINANZIAMENTO

La Commissione intende cofinanziare, sotto forma d'anticipo rimborsabile, convertibile in sovvenzioni a determinate condizioni, a concorrenza del 50 % dei costi di funzionamento, per un periodo massimo triennale, progetti in linea con gli obiettivi summenzionati.

Le norme che disciplinano l'ammissibilità delle categorie di spese sono elencate nelle «Condizioni generali appli-

cabili alle convenzioni di sovvenzione delle Comunità europee» che saranno inoltrate unitamente al capitolato d'oneri e al «Modulo di domanda di sovvenzione» su richiesta dei candidati.

V. CRITERI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla partecipazione al presente invito i candidati che:

- sono in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione dell'attività oppure in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura dello stesso tipo prevista dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
- sono oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
- sono stati condannati per reati relativi alla deontologia dei candidati con sentenza passata in giudicato;
- hanno commesso gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;
- non hanno adempiuto i propri obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese di residenza o di quello del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- non hanno adempiuto gli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- si sono resi colpevoli di falsa dichiarazione nel fornire le informazioni richieste del presente capitolo o non hanno fornito affatto tali informazioni.

VI. AZIONI AMMISSIBILI NEL QUADRO DEL PRESENTE INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

1. Le proposte avranno per oggetto la creazione di fondi di capitale d'avviamento in conformità dei criteri indicati nel capitolato d'onori.

2. I criteri di selezione:

- il richiedente dev'essere legalmente costituito e registrato;
- il richiedente deve presentare indicatori di validità giuridico-finanziaria e di deontologia per portare a buon fine l'azione oggetto di sovvenzione;
- i candidati devono avere una comprovata esperienza nel finanziamento di giovani imprese e nella valutazione dei rischi globali che dette imprese presentano;
- i fondi devono essere nuovi (creazione successivamente al 1° ottobre 1997 o in fase di creazione), disporre di un capitale minimo di 4 milioni di ECU di cui almeno il 25 % versato all'atto della stipula del contratto con la Commissione, e di cui al massimo il 50 % proveniente dal settore pubblico.

3. Criteri di attribuzione:

- conformità del progetto agli obiettivi del programma di sostegno;
- qualità del progetto: indicazioni e motivazioni dei mezzi che saranno impiegati (in particolare a livello finanziario, della sede e della zona geografica di copertura, delle relazioni intrattenute con altri fondi d'avviamento, dei metodi di funzionamento e d'animazione);
- Assenza di doppio finanziamento delle stesse spese da parte delle istituzioni europee;
- Struttura della dirigenza, e in particolare l'esperienza nel sostegno alle imprese, il know-how, i legami con istituzioni tecnologiche, camere di commercio ed organismi assimilabili;
- Costo/efficacia.

VII. ORIGINE DEI CANDIDATI E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI CHE SARANNO COFINANZIATI

Il candidato deve essere cittadino di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (o avervi sede). La pre-

stazione di servizi potrà essere effettuata nel SEE e negli undici paesi candidati all'Unione europea.

VIII. FOLLOW-UP, CONTROLLO, VALUTAZIONE

- a) Sarà effettuato un follow-up sulla base delle informazioni annuali che saranno fornite dal beneficiario del contributo. La portata delle informazioni richieste dalla Commissione sarà precisata nella convenzione di sovvenzione (trasmessa al candidato in esito all'accettazione della proposta da parte del comitato di selezione sulla scorta dei criteri sopra enumerati).
- b) Verifiche potranno essere effettuate in loco.
- c) Il servizio responsabile della Commissione effettuerà una valutazione ex post sulla base delle informazioni raccolte durante il follow-up.

IX. TERMINI DELL'AZIONE

Le proposte presentate ed accettate dovranno essere realizzate entro un termine di 6 mesi per il lancio dei fondi.

X. PROCEDURE D'INOLTRO DELLE CANDIDATURE

Gli interessati devono chiedere per iscritto alla Commissione di inoltrare loro il «Modulo per l'inoltro di una richiesta di contributo finanziario» nonché le «Condizioni generali applicabili alle convenzioni di sovvenzione delle Comunità europee».

Qualora intenda partecipare alla selezione, il candidato deve trasmettere la sua proposta (per l'indirizzo, cfr. punto I) con il modulo suddetto entro e non oltre il 15 gennaio 1999 oppure il 15 giugno 1999 (fa fede il timbro postale).

In caso d'approvazione da parte della Commissione, fra la Commissione e il beneficiario sarà stipulata una convenzione di finanziamento che precisi le condizioni e il livello di finanziamento. Tale convenzione dovrà essere immediatamente firmata e rispedita alla Commissione.

XI. INFORMAZIONI

Per informazioni e il modulo, i candidati potranno inviare un fax alla DG XXIII (all'attenzione del sig. Rudy Aernoudt), al numero (32-2) 295 21 54.